



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6949

Seduta del 31/07/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AI DECRETI LEGISLATIVI N. 126/2016, N. 127/2016, N. 222/2016 E N. 104/2017, RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, AI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI E A ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

L'atto si compone di 28 pagine

di cui 25 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

**VISTO** l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

**DATO ATTO** che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

**PRESO ATTO** che sul testo trasmesso al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", non sono pervenute osservazioni;

**VISTA** la proposta di Progetto di Legge "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione";

**CONSIDERATO** che la proposta di progetto di legge comporta variazione del bilancio regionale;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di Progetto di Legge "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione";
2. di disporre, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'*iter*.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**Proposta di progetto di legge “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”**

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. La presente legge reca disposizioni per l’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nonché ulteriori misure di razionalizzazione negli ambiti di materia interessati dall’adeguamento di cui al presente articolo.

**Art. 2  
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2012 in tema di conferenza di servizi)**

1. All’articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. La conferenza di servizi, strumento di accelerazione e semplificazione dell’attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali ovvero di competenza della Regione, è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente nel rispetto degli esiti della stessa conferenza, costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento e, fatto salvo quanto previsto al comma 1 quater del presente articolo e all’articolo 14 bis, comma 5, terzo periodo, della legge 241/1990, produce gli effetti di cui all’articolo 14 quater, comma 1, della stessa legge 241/1990.”;*

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*“1 bis. Il rappresentante unico della Regione di cui all’articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 è individuato, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14 ter, tra i dirigenti delle direzioni regionali competenti per le materie interessate dall’oggetto della conferenza di servizi, ed è designato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate altresì le modalità per consentire l’espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi. Sono fatte salve le disposizioni sull’individuazione del rappresentante unico della Regione di cui all’articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010, per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.*

*1 ter. Nel caso in cui la partecipazione della Regione alla conferenza di servizi comporti l’espressione di un unico atto di assenso, comunque denominato, il rappresentante unico della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per materia, senza necessità di previa designazione da parte del Segretario generale di cui al comma 1 bis.*

*1 quater. Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento.*

*1 quinquies. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 designano i propri rappresentanti unici in conferenza di servizi, secondo le rispettive modalità organizzative. Nei casi in cui gli enti del sistema regionale operino come amministrazioni riconducibili alla Regione ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 bis a 1 quater.*

*1 sexies. Spetta al rappresentante unico della Regione proporre opposizione, previa deliberazione della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 2, della legge 241/1990.*

*1 septies. In caso di conferenza di servizi riguardante un procedimento di cui al comma 1, soggetto ad autorizzazione unica ambientale, si applicano i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).*

*1 octies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per la gestione telematica delle conferenze di servizi per i procedimenti di cui al comma 1.”;*

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze di servizi istruttorie, finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in più procedimenti amministrativi connessi. Tali conferenze, non obbligatorie, si svolgono secondo procedure semplificate, anche per via telematica, stabilite nella prima riunione di ciascuna conferenza.”;*

e) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

*“ 4. Le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e al presente articolo si applicano, fra l'altro, alle conferenze di servizi relative all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, di cui agli articoli 83, 87 e 90, della legge regionale 2 febbraio 2006, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), e agli impianti di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).*

*4 bis. Sono fatte salve le previsioni sulla conferenza di servizi in materia di autorizzazioni di grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 6/2010.”.*

### **Art. 3**

#### **(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 19/2008)**

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) le parole “a convocare una conferenza di servizi cui partecipa” sono sostituite dalle seguenti: “a convocare una riunione alla quale è invitato a partecipare”.

#### **Art. 4**

##### **(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2003)**

1. All'articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 3 le parole *“indice una conferenza di servizi”* sono sostituite dalle parole *“convoca una o più riunioni”*;
- b) al secondo periodo del comma 3 le parole *“conferenza di servizi”* sono sostituite dalla seguente: *“riunione”*;
- c) all'alinea del comma 4 le parole *“La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“La direzione generale della Giunta regionale competente per materia provvede, entro novanta giorni dalla prima riunione di cui al comma 3”*.

#### **Art. 5**

##### **(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 9/2001)**

1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programma e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole *“14 quater”*, sono inserite le seguenti: *“14 quinquies”* e le parole *“ , in quanto applicabili”* sono soppresse;
- b) i commi 2, 5, 6, 7 bis e 7 ter sono abrogati;
- c) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: *“Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento infrastrutturale è indetta una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990. L'amministrazione regionale, provinciale o metropolitana procedente, preso atto dell'esito della conferenza di servizi di cui al precedente periodo, ivi inclusa la verifica preliminare sul progetto di fattibilità, indica, con proprio provvedimento, in caso di verifica preliminare positiva, le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva, al fine di conseguire sul progetto definitivo gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente; in tal caso il medesimo provvedimento.”*;
- d) la lettera a) del comma 3 è abrogata;
- e) al comma 4 le parole: *“Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla”* sono sostituite dalle seguenti: *“Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del comma 3 e fino al momento in cui si perfeziona l'efficacia della”* e le parole: *“di concessione edilizia”* sono sostituite dalle seguenti: *“del titolo edilizio”*;
- f) il comma 7 è sostituito dal seguente:  
*“7. Gli effetti della determinazione di conclusione della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale sono sospensivamente condizionati all'efficacia del provvedimento della Giunta regionale o dell'organo competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie, ove necessarie. Il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.”*

#### **Art. 6**

##### **(Modifiche alla l.r. 6/2010)**

1. All'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: *“Ove l'intervento necessiti della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e il provvedimento finale relativo alla stessa procedura non sia allegato alla domanda per l'autorizzazione di cui al comma 1, ciò comporta il rigetto della stessa domanda.”*;
- b) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

*“21 bis. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 114/1998.”.*

## **Art. 7**

### **(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2014)**

1. All'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19 bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 124/2015. L'istanza, la segnalazione certificata d'inizio attività (Scia) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica. La documentazione, costituita dall'istanza, dalla Scia o dalla comunicazione e dai documenti allegati a corredo delle stesse, è trasmessa a cura del S.u.a.p., con modalità esclusivamente telematica, al fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del d.P.R. 445/2000. In attuazione dell'articolo 43-bis comma 3 del d.P.R. 445/2000, l'imprenditore non è tenuto a trasmettere alle amministrazioni interessate la documentazione già presente nel fascicolo informatico d'impresa e l'amministrazione pubblica non può chiederne neppure l'esibizione.”;*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. Le amministrazioni competenti, verificata la regolarità e la completezza della Scia, effettuano i controlli anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa. Qualora, all'esito del controllo, sia possibile conformare l'attività, fissano, nell'atto di richiesta di conformazione, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività. Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte della amministrazioni competenti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.”;*

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Ogniquale volta l'interessato debba presentare, oltre alla Scia o alla comunicazione, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al S.u.a.p. per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). In caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 580/1993. Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.P.R. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al S.u.a.p. ai sensi dell'art. 9 del decreto legge gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della*

concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40.”;

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La Regione può individuare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti amministrativi cui sono soggette le attività economiche private. L'elenco complessivo dei procedimenti, unitamente al contenuto e all'organizzazione dei dati riportati nella modulistica informatica, è pubblicato sul portale nazionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), sul sito web delle Agenzie per le Imprese, sul sito delle camere di commercio e sul sito di Regione Lombardia.”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La comunicazione unica regionale di cui al comma 6 e l'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del S.u.a.p. o del responsabile del procedimento non assoggettato al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010 con modalità telematica al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'art. 43-bis del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 219/2016.”;

g) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

“12 bis. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.”.

## **Art. 8**

### **(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 11/2014)**

1. All'articolo 7 della l.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 6 le parole “, qualora non sia necessario acquisire, esclusivamente in via telematica, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale,” sono sostituite dalle seguenti: “, ove non ricorra il caso di cui alla lettera b)”;

b) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: “b) indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, laddove la conclusione del procedimento sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale.”;

c) il comma 7 è abrogato;

d) al primo periodo del comma 10 le parole “, ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera b) del comma 6,” sono soppresse;

e) al secondo periodo del comma 10 dopo le parole “provvedimento conclusivo” sono aggiunte le seguenti: “di cui al precedente periodo o della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 6, lettera b)”.

## **Art. 9**

### **(Modifiche agli articoli 74, 76 e 77 della l.r. 33/2009)**

1. Al Capo III del Titolo VI della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

“2. L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 76 e previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive del comune ove hanno sede.”;

b) il comma 3 dell’articolo 74 è abrogato;

c) al comma 4 dell’articolo 74, le parole: “nella sede autorizzata” sono sostituite dalle seguenti: “nella sede o nelle sedi indicate nella segnalazione certificata di inizio attività”;

d) al comma 5 dell’articolo 74, le parole: “L’autorizzazione allo svolgimento” sono sostituite dalle seguenti: “Lo svolgimento”;

e) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 76, le parole: “per l’autorizzazione allo svolgimento” sono sostituite dalle seguenti: “per lo svolgimento”;

f) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 77 è sostituita dalla seguente:

“e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell’attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.”;

2. Le procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

## Art. 10

### (Modifiche alla l.r. 5/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 1 dopo le parole “di semplificazione” sono aggiunte le seguenti: “, economicità dell’azione amministrativa”;

b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica le parole “ed enti interessati” sono soppresse;

2) dopo il numero 5) della lettera c) del comma 2, è aggiunto il seguente:

“5 bis) porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio”;

3) i commi 4 bis, 8 bis, 8 ter e 8 quater sono abrogati;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di due o più province, l’autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA è individuata nella provincia sul territorio della quale il progetto da realizzare prevede la maggiore estensione areale degli interventi. Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) in caso di progetto sottoposto a VIA, l’autorità competente di cui al primo periodo assume il provvedimento ambientale previa intesa con l’altra o le altre province interessate.”;

5) il comma 7 ter è abrogato;

7) al comma 7 quater dopo le parole “necessità di attivare la procedura” sono aggiunte le parole “di VIA o” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, in base a quanto previsto all’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)”;

8) dopo il comma 7 quater sono aggiunti i seguenti:

“7 quinquies. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.

7 sexies. Per i progetti assoggettati a VIA di competenza della Regione ai sensi della presente legge che richiedano l’indizione della conferenza di servizi, il rappresentante unico della Regione, di cui all’articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.”;

9) i commi 10 e 11 sono abrogati;

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo del comma 1 dopo le parole “*ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo,*” sono aggiunte le parole “*alla disciplina di cui all'articolo 4,*” e le parole “*all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 11.*” sono sostituite dalle seguenti: “*all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 11 e all'articolo 14, comma 7 ter.*”;

2) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“*d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'articolo 9;*”;

4) all'alinea del comma 5, dopo le parole “*Per lo svolgimento dell'attività istruttoria*” sono sopresse le parole “*finalizzata all'adozione del provvedimento*” e dopo le parole “*espletamento delle procedure*” sono sopresse le parole “*, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza,*”;

5) alla lettera c) del comma 5 le parole “*, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),*” sono sopresse;

6) al comma 7 le parole “*all'articolo 5, comma 1, lettera a)*” sono sostituite dalle seguenti: “*al comma 5, lettera c)*”;

d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Norme per la semplificazione dei procedimenti*”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“*1. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto.*”;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“*3. Per l'esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l'acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, l'amministrazione procedente di cui all'articolo 2, comma 7 quinquies, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017, e fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, alla quale sono convocati le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990 relativi all'intervento in progetto.*

*3 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata per l'esame del progetto e per l'eventuale richiesta di integrazioni. Ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006; l'esito della conferenza è riportato nel verbale ai fini della successiva adozione, da parte dell'amministrazione procedente, della determinazione motivata di conclusione della conferenza, quale provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).*”;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, ovvero, quando l'intervento interessa il territorio di competenza di più Soprintendenze, il segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.”;*

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

*“ 5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è ricompresa nell'ambito della procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA; la valutazione di incidenza, nel caso di progetti od opere assoggettate a VIA di competenza non statale, è acquisita, congiuntamente agli altri titoli abilitativi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto, nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3. Le analisi inerenti alla valutazione di incidenza sono effettuate dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'amministrazione competente per la VIA, acquisito il parere dell'ente gestore.”;*

7) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

*“5 bis. Qualora il progetto sottoposto a VIA di competenza non statale preveda la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA; l'autorità competente per la VIA stabilisce le modalità di monitoraggio e di controllo, da effettuarsi anche avvalendosi di ARPA.”;*

8) il comma 6 è sostituito dal seguente:

*“6. Nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, verificano, preventivamente all'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto e, nel caso, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente per la VIA, che comunica al proponente gli esiti della procedura di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ne informa le altre amministrazioni interessate dal progetto. L'amministrazione procedente, nel caso l'autorità competente al rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, di cui al primo periodo, a seguito delle osservazioni presentate dal proponente ritenga superati i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, indice la conferenza di servizi nel rispetto delle procedure di cui al comma 3; in caso di non accoglimento delle osservazioni, il proponente, in applicazione di quanto disposto all'articolo 29, comma 2 quater, della legge 241/1990, può richiedere la restituzione degli oneri istruttori di cui all'articolo 3, comma 5, con conseguente obbligo di restituzione degli stessi in capo all'autorità competente per la VIA.”;*

9) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

*“6 bis. Qualora in sede di conferenza di servizi emergano, in base alla normativa vigente, posizioni ritenute non superabili dovute alla sussistenza di motivi ostativi all'approvazione o anche all'autorizzazione necessaria alla realizzazione e all'esercizio del progetto, non rilevati ai sensi del comma 6, il verbale della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.*

*6 ter. Qualora per l'approvazione degli interventi in progetto o per l'espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 1 quater, della l.r. 1/2012.*

10) i commi 7 e 8 sono abrogati;

11) al secondo periodo del comma 10, dopo la parola “deposita” sono aggiunte le parole “l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA,” e le parole “sentita l'autorità” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere vincolante dell'autorità”;

12) al comma 11, dopo le parole “*in sede di VAS*” sono aggiunte le parole “*ovvero di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS*” e le parole “*sentita l’autorità competente*” sono sostituite dalle seguenti: “*acquisito il parere vincolante dell’autorità competente*”;

13) al comma 11, dopo le parole “*la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA*” sono aggiunte le parole “*e l’istruttoria sulla relativa istanza*” e le parole “*è effettuata*” sono sostituite dalle seguenti: “*sono effettuate*”;

14) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

*“11 bis. Qualora l’autorità competente alla verifica di assoggettabilità VIA e l’autorità competente VAS non appartengano alla stessa amministrazione, le integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 possono essere svolte previo accordo tra le stesse autorità. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 nei casi in cui la Regione risulti autorità competente in almeno una delle procedure di cui al precedente periodo.”;*

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

*“Art. 5*

*(Procedura di VIA)*

*1. La procedura di VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 4.”;*

f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

*“Art. 6*

*(Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)*

*1. La procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 4.*

*2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l’assoggettabilità a VIA:*

*a) agli enti territoriali interessati, un parere di merito sull’iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;*

*b) alla commissione di cui all’articolo 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza;*

*c) contributi tecnici ad altre strutture dell’amministrazione di appartenenza dell’autorità competente e agli enti del sistema regionale di cui all’allegato A1 della l.r. 30/2006.*

*3. La realizzazione degli interventi che, a seguito di verifica di assoggettabilità a VIA dei relativi progetti, sono stati esclusi dalla VIA, deve essere avviata, ove non diversamente prescritto, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della decisione finale dell’autorità competente alla verifica di VIA. L’inutile decorso del termine di cui al precedente periodo comporta il riavvio, ad istanza di parte, della procedura di verifica di VIA.”;*

g) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

*“Art. 7*

*(Attività di informazione)*

*1. L’autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, tramite apposito sito internet regionale, dedicato alla VIA, di cui al comma 3.*

*2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.*

*3. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto della procedura, delle attività di consultazione, dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all’autorità competente ai sensi della presente legge.”;*

- h) l'alinea del comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dalla seguente: *“Il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA contiene:”* e alla lettera c) dello stesso comma 1 le parole *“articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 28, comma 8, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017”*;
- i) all'alinea del comma 2 dell'articolo 8 la parola *“contestualmente”* è soppressa;
- j) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:  
*“2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente procede ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017. L'accertamento di cui al presente comma comporta, a carico del trasgressore, la corresponsione all'autorità competente di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata.”*;
- k) il comma 4 dell'articolo 9 è abrogato;
- l) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:  
*“5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, disciplina le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.”*;
- m) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:  
*“1 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 10 della legge recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione” sono abrogate le disposizioni contenute in atti normativi regionali incompatibili con la presente legge, fatto salvo quanto previsto ai restanti articoli della stessa legge “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.”*;
- n) i commi 2, 3, 5, 8, 8 bis, 9, 10 e 11 dell'articolo 14 sono abrogati;
- o) al comma 4 dell'articolo 14 le parole *“e all'articolo 7, comma 3,”* sono sopresse;
- p) al comma 6 dell'articolo 14 le parole *“presente legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“legge recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione.””*;
- q) dopo il comma 7 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:  
*“7 bis. La Giunta Regionale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”, apporta al regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 (Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)), le modifiche necessarie al relativo adeguamento a seguito delle modifiche alla presente legge introdotte dall'articolo 10 della stessa legge “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.*  
*7 ter. Le disposizioni relative agli oneri istruttori di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 8 e 8 bis, continuano ad applicarsi nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017, e, a seguito dell'approvazione dello stesso decreto ministeriale, le stesse disposizioni continuano ad applicarsi in quanto compatibili.*

7 quater. Ai procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in essere alla data di entrata in vigore della legge recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione” si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla stessa legge “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”, fatti salvi il comma 1 del presente articolo e quanto previsto all’articolo 23 del d.lgs. 104/2017.”;

r) dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:

“Art. 15 bis

(Disposizioni per i progetti delle opere successive a EXPO Milano 2015)

1. Quando le opere di riassetto o conversione delle aree già destinate alla manifestazione universale EXPO Milano 2015 sono assoggettate a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale, la determinazione finale circa l’assoggettamento o meno a VIA è assunta con deliberazione della Giunta regionale.

2. Quando le opere di cui al comma 1 sono assoggettate a procedura di VIA di competenza non statale, si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 6 ter, e il relativo provvedimento è assunto con deliberazione della Giunta regionale.

3. L’istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 3, comma 2.

4. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce, altresì, espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell’intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell’opera ai sensi del d.p.r. 383/1994.”;

s) all’alinea dell’allegato A sono soppresse le parole “Provincia: (1) conferimento di competenze trascorsi 60 giorni, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera a), della presente legge Provincia: (2) conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera b), della presente legge” e alla relativa tabella sono apportate le seguenti modifiche:

1) le tipologie progettuali di cui alle lettere c1) e c2) sono soppresse;

2) la tipologia progettuale di cui alla lettera c bis) è sostituita dalla seguente: “c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017”;

3) le tipologie progettuali di cui alle lettere h), l), z), ab) e al) sono soppresse;

4) alla tipologia progettuale di cui alla lettera u) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fuori dai casi di cui all’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006”;

5) la tipologia progettuale di cui alla lettera v) è sostituita dalla seguente: “Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3 bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 e successive modificazioni degli impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all’articolo 10 della l.r. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee”;

6) la tipologia progettuale di cui alla lettera af bis) è sostituita dalla seguente: “Strade urbane di scorrimento” e la relativa autorità competente è sostituita dalla seguente: “Provincia”;

7) nella colonna “tipologia progettuale” della lettera ag) le parole “superano gli” sono sostituite dalle seguenti: “sono conformi agli”;

8) la tipologia progettuale di cui alla lettera ai) è sostituita dalla seguente: “Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta inferiore a 10 km (progetti non compresi nell’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)”;

- 9) alla tipologia progettuale di cui alla lettera am) le parole “*Interporti (progetti non sottoposti a VIA di competenza statale), piattaforme e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali),*” sono sostituite dalle seguenti: “*Piattaforme logistiche (non intermodali),*”;
- t) all'allegato B sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo le parole “*Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell'articolo 2.*” Sono aggiunte le seguenti: “*Alle soglie dimensionali delle categorie di opere indicate nella colonna “Tipologia progettuale” deve essere applicata la riduzione del 50 per cento, qualora sussistano le condizioni di cui ai criteri indicati in allegato al decreto ministeriale del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, dell'11 aprile 2015, n. 84, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 6, lettera d), e all'articolo 19, comma 10, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.*”;
  - 2) al punto 1.e) la tipologia progettuale è sostituita dalla seguente: “*Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre 5 ettari*”;
  - 3) il punto 2 è sostituito dal seguente:

<b>Parte II Allegato IV d.lgs. 152/2006</b>	<b>Tipologia progettuale</b>	<b>Autorità competente</b>
<b>2. Industria energetica ed estrattiva</b>		
a)	Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie.	Regione
b)	Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi: - gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling (raffreddamento); - gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387); - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale; - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a	Provincia

	destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.	
c)	Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.	Regione
d)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.	Provincia
e)	Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.	Regione
f)	Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.	Provincia
g)	Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose.	Regione
h)	h.1) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.	Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006, fermo restando quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 5, comma 4, lettera b), della l.r. 19/2015
	h.2) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250.	Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006
i)	Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	Provincia

3) i punti 7.e1), 7.f), 7.g), 7.m), 7.q) e 7.z) sono soppressi;

4) al punto 7.e2) dopo le parole “*Piattaforme logistiche*” sono inserite le seguenti: “*non intermodali*”;

5) la tipologia progettuale di cui al punto 7.h) è sostituita dalla seguente:

h)	h.1) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001)	Regione
----	---	---------

	non comprese nell'allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse regionale (R1, R2) e/o qualificate come montane e/o turistiche secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria), comprese le categorie progettuali di cui alla successiva lettera h.2) qualora comportanti interventi su strade panoramiche così come individuate nei Repertori e nelle tavole B ed E del PTPR vigente.	
	h.2) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell'allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria).	Provincia
h)	h.3) Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.	Provincia

6) al punto 7.p) le parole “Aeroporti (progetti non compresi nell'allegato A)” sono soppresse;

t) all'allegato C sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla parte I (Competenze della Regione), in riferimento ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, è inserita la seguente tipologia progettuale 2.c):

<b>2. Industria energetica ed estrattiva</b>	
c)	Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.

2) alla parte II (Competenze delle province) la tipologia progettuale z), riferita ai progetti assoggettati a VIA, è soppressa;

3) alla parte II (Competenze delle province) è inserita la seguente tipologia progettuale, riferita ai progetti assoggettati a VIA:

<b>Allegato</b>	<b>Tipologia progettuale</b>
A	
af bis)	Strade urbane di scorrimento.

4) alla parte II (Competenze delle province) le tipologie progettuali 2.f), 7.e1), 7.m) e 7.z), riferite a progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, sono soppresse.

2. Ogni richiamo alle province contenuto nella l.r. 5/2010, come modificata dalla presente legge, deve intendersi riferito, per Milano, alla Città Metropolitana.

**3.** Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi ancora in corso.

**4.** Alle spese derivanti dal presente articolo per la realizzazione delle necessarie azioni ed attività di informazione e di formazione rivolte alle autorità competenti e ai soggetti interessati, per l'adeguamento del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale quale supporto alle procedure di VIA e di Verifica di VIA, nonché per il supporto tecnico e specialistico per l'espletamento dei procedimenti in capo alla Regione, si provvede con le risorse già stanziare alla missione 9, programma 2 titolo I per euro 40.000,00 nel 2017 ed euro 60.000,00 nel 2018. Inoltre la missione 9, programma 2 titolo I per l'anno 2018 è incrementata di € 40.000,00 a fronte della corrispondente riduzione della missione 20 programma 3 titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019. Dagli esercizi successivi al 2018 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

### **Art. 11**

#### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "Adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, "**

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 22 lr 34/1978	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE-Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019
Attività di formazione e informazione e di supporto tecnico alla realizzazione del nuovo modello procedurale e valutativo ambientale	art. 10 comma 1 lett. d) ed f)	no	Corrente	<b>09.02.104.8356</b> TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE		70.000,00		<b>09.02.103.8357</b> MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	-30.000,00	0,00
								<b>20.03.110.10365</b> FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	0,00	-40.000,00	0,00
Aggiornamento SILVIA	art. 10 comma 1 lett. g)	no	Corrente	<b>09.02.103.8357</b> MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	40.000,00	30.000,00		<b>09.02.103.8357</b> MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	40.000,00	30.000,00	0,00

**Proposta di progetto di legge “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”**

**Relazione tecnico finanziaria ai sensi dell’articolo 28 della l.r 34/1978**

Il progetto di legge, che dispone l’adeguamento della normativa regionale alle disposizioni di cui ai decreti legislativi attuativi dell’articolo 5 della legge Madia n. 124/2015 in tema di conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016), di attività private soggette a SCIA (d.Lgs. 126/2016), contenenti disposizioni sui procedimenti soggetti ad autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione (D.Lgs. 222/2016) nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017 in materia di VIA, ha contenuti di natura ordinamentale e procedimentale ed è pertanto complessivamente neutro dal punto di vista della finanza pubblica, eccetto che per gli articoli 2 e 10, dai quali possono discendere implicazioni finanziarie.

**Articolo 2, comma 1, lett. b)**, che inserisce tra l’altro il comma 1 octies dopo il comma 1 dell’art. 13 della l.r 1/2012): con riferimento alle possibili implicazioni finanziarie derivanti dalle necessità di aggiornamento dei sistemi informativi relativi alla procedura oggetto di adeguamento si fa presente che il sistema informativo per la gestione telematica delle conferenze di servizi è già operativo e il suo costante aggiornamento rientra nell’ambito dell’attività “Interventi per la semplificazione amministrativa” di cui al prospetto di raccordo delle attività 2017-2019 di Lombardia Informatica SpA, allegato 4 della d.g.r. n. 6101 del 29 dicembre 2016, attività per la quale si prevede una spesa complessiva pari a 260.000 euro nel 2017 a valere sul le risorse della missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 08 Statistica e sistemi informativi (capitolo 7782), titolo 2 “Spese in conto capitale”, di cui 180.000,00 euro da destinare all’aggiornamento del servizio conferenza dei servizi telematica.

A seguito delle modifiche procedurali di cui al presente progetto di legge, successivamente alla definizione delle specifiche tecniche di cui alla delibera citata al nuovo comma 1 octies, a detto servizio telematico si dovranno apportare minimali adeguamenti il cui costo rientra nella quota di cui al precedente paragrafo.

**Articolo 10, comma 1 , lett. c), d) e g)**

L’articolo intende adeguare il quadro normativo regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, tenendo conto del D.Lgs 127/2016 in tema di conferenza di servizi e del D.Lgs 104/2017 in tema di nuove procedure di VIA. La proposta tende a organizzare il nuovo sistema procedurale di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA introducendo i minimi correttivi alla L.R. 5/2010 utili a salvaguardare le esigenze regionali e degli enti locali, quali autorità competenti in materia di VIA, nel recepire e affrontare il nuovo modello di conferenza di servizi disciplinato a livello nazionale. Al riguardo, va segnalato che il nuovo complesso normativo genera impatti organizzativi importanti e significativi a partire dalla necessità di ulteriori risorse umane da dedicare, di contributi formativi e di supporto tecnico utili ad affrontare il nuovo impegno di gestione di processi più complessi, scanditi da temporalità perentorie, convergenti in modo unitario sulla procedura di VIA, già oggi tra i procedimenti valutativi, altamente discrezionali, più articolati della Regione.

Si fornisce di seguito una stima degli impatti finanziari delle disposizioni contenute nel presente articolo riguardanti in particolare:

- 1) le attività di formazione e informazione e di supporto tecnico alla realizzazione del nuovo modello procedurale e valutativo ambientale per realizzare gli obiettivi di cui agli artt. 3 e 4 della l.r 5/2010 (come modificati dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10);

- 2) l'adeguamento del sistema informativo SILVIA per le nuove esigenze gestionali delle province di cui all'art. 7 della lr 5/2010 (come modificato dalla lettera g), comma 1, dell'articolo 10) .

Riguardo al primo punto le disposizioni dettano nuove norme generali di organizzazione e semplificazione finalizzate all'attuazione del nuovo modello di conferenza di servizi. Per consentire l'organizzazione complessiva a livello regionale sono indispensabili attività di formazione e informazione e supporto tecnico specialistico mirati a migliorare le prestazioni dei funzionari tecnico amministrativi regionali e provinciali dedicati. Con riferimento a tale attività, i costi sono quantificabili in 70.000,00 euro per l'esercizio 2018 che trovano in parte - per € 30.000,00 - già copertura alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" (9.02.103.8357), titolo I "Spese correnti" e in parte per € 40.000,00 - vi si fa fronte con prelievo delle risorse dal fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso di approvazione di parte corrente da appostare sul capitolo 09.02.104.8356).

Circa il sistema informativo SILVIA è già in corso di adeguamento per il livello regionale: con la nuova previsione dovrà essere adeguato ed esteso alle nuove esigenze gestionali in capo alle province, quale azione di necessario accompagnamento organizzativo per semplificare gli oneri tecnico amministrativi della nuova procedura. Con riferimento a tale attività, i costi per l'ulteriore aggiornamento di tale sistema informativo sono quantificabili in € 40.000,00 nel 2017 ed € 30.000,00 euro per l'esercizio 2018 e vi si fa fronte con le risorse già stanziare alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" (9.02.103.8357), titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

**Proposta di progetto di legge “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”**

**Relazione illustrativa**

L’**articolo 1** individua l’oggetto del progetto di legge, che è volto ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni di cui ai decreti legislativi attuativi dell’articolo 5 legge Madia n. 124/2015, in tema di conferenza di servizi di cui al d. Lgs 127/2016, delle attività private soggette a SCIA (cd. SCIA 1) di cui al d. Lgs 126/2016 e delle disposizioni sui procedimenti soggetti ad autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione (cd. SCIA 2) di cui al d. Lgs 222/2016 e alle disposizioni di cui al recente decreto legislativo in materia di VIA, n. 104/2017.

L’**articolo 2** reca le modifiche alla disciplina generale sulla conferenza di servizi di cui alla l.r. 1/2012 volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla disciplina statale sulla conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14 e ss della L. 241/1990, come modificati dal D. lgs 127/2016, secondo quanto di seguito specificato.

Il nuovo comma 1 è volta a rinviare, per la regolamentazione delle conferenze di servizi previste da leggi regionali o comunque di competenza della Regione, alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla L.241/1990, come modificata dal decreto legislativo 127/2016 precisando, altresì, che la determinazione motivata di conclusione della conferenza coincide con il provvedimento conclusivo del procedimento.

I commi 1 bis e 1 ter sono volti a disciplinare, nelle conferenze di servizi simultanee di cui al nuovo articolo 14 ter della L. 241/1990, le procedure per l’individuazione del rappresentante unico regionale, quale unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e univocamente la posizione dell’amministrazione sulle decisioni di competenza della conferenza. La procedura per l’individuazione del rappresentante unico regionale trova applicazione, sia nel caso in cui la conferenza di servizi sia convocata dalla Regione in qualità di amministrazione procedente, sia nel caso in cui la Regione partecipi, in qualità di amministrazione convocata, alla conferenza di servizi indetta da altre amministrazioni. Viene fatta salva la procedura di individuazione del rappresentante unico nei casi in cui la Regione sia autorità competente per la VIA. Il comma 1 ter contiene una specifica previsione per l’individuazione del rappresentante unico regionale, nell’ipotesi in cui vi sia un unico atto di assenso da acquisire in sede di conferenza di servizi.

Il comma 1 quater regola le modalità per l’individuazione del responsabile unico regionale nell’ipotesi in cui la determinazione da assumere in sede di conferenza implichi valutazioni di indirizzo politico.

Il comma 1 quinquies è volto a disciplinare le modalità per la designazione del responsabile unico nel caso in cui siano chiamati a partecipare alla conferenza gli enti del sistema regionale e gli enti riconducibili alla Regione, mentre il comma 1 sexies individua il soggetto competente per l’amministrazione regionale a proporre l’opposizione di cui all’art. 14-quinquies della L. 241/1990, in caso di espressione del dissenso qualificato.

Il comma 1 septies precisa che nel caso in cui la conferenza di servizi riguardi un procedimento soggetto ad autorizzazione unica ambientale continua ad applicarsi, quale *lex specialis*, la disciplina di cui al DPR 59/2013. Il comma 1 octies demanda ad atto di Giunta regionale la definizione delle modalità per la gestione telematica delle conferenze di servizi.

Il comma 2 è abrogato, in quanto incompatibile con la nuova disciplina dei rimedi per le amministrazioni dissenzienti, di cui al d.lgs. 127/2016.

Il nuovo comma 3 fa salva l’applicazione delle disposizioni sulle conferenze di servizi istruttorie, prevedendo che la modalità per il loro svolgimento, anche per via telematica, sia definita di volta in volta nella prima riunione della conferenza.

Il nuovo comma 4 indica espressamente a quali, tra le discipline di settore relative alle conferenze di servizi incluse nel vigente comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 1/2012, deve applicarsi il d.lgs.

127/2016, mentre il comma 4 bis fa salve le procedure regionali sulla conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita (vd. successivo articolo 6).

Le modifiche legislative di cui agli **articoli 3, 4 e 6** riguardano discipline di conferenze di servizi di settore che, da un lato, vengono ricondotte a fattispecie giuridiche più appropriate (modifiche ll.rr. 19/2008 e 1/2003) e dall'altro, devono essere adattate in adeguamento ai d.lgs. 127/2016 e 104/2017 (l.r. 6/2010).

Riguardo **all'articolo 5** l'entrata in vigore del D.Lgs. 127/2016, che ha ridisegnato l'istituto della conferenza di servizi, ha comportato la necessità di proporre una nuova formulazione dell'art. 19, l.r. 9/2001 anche in relazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di conferenza di servizi prevista dall'art. 29, L. 241/1990. Le modifiche proposte alla disciplina regionale attualmente vigente sono volte quindi ad adeguarla al nuovo modello di conferenza di servizi con riguardo all'approvazione del progetto preliminare (nella versione attuale: progetto di fattibilità tecnica ed economica) e definitivo. Si è ritenuto, in primo luogo, di esplicitare l'adeguamento alla disciplina statale sopravvenuta, prevedendo che sia aggiunto, alle norme della L. 241/1990 attualmente richiamate nel comma 1 dell'art. 19, anche l'art. 14 quinquies ed eliminando l'espressione "in quanto applicabili". In questo modo si è inteso fare riferimento anche alla nuova procedura di cui all'art. 14, comma 4, della legge citata relativa ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ove non sia di competenza statale. Con riferimento all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si è ritenuto di salvaguardare gli effetti correlati alla stessa, originariamente riferiti all'approvazione del progetto preliminare, con specifico riferimento all'art. 19, comma 3, lett. b) e c), di cui è stato mantenuto il testo inalterato. Si è inoltre riformulato l'alinea del comma 3 dell'art. 19, recuperando in parte il testo della disposizione attualmente vigente, fatti salvi i necessari adeguamenti alla disciplina statale in materia di conferenza di servizi; in particolare, si prevede che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento infrastrutturale è indetta una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990. E' stabilito, inoltre, che l'amministrazione regionale, provinciale o metropolitana procedente, preso atto dell'esito della conferenza di servizi, ivi inclusa la verifica preliminare sul progetto di fattibilità, indichi, con proprio provvedimento, in caso di verifica preliminare positiva, le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva, al fine di conseguire sul progetto definitivo gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente. Lo stesso provvedimento produce gli effetti di cui alle lett. b) e c) del comma 3 dell'art. 19. In riferimento al nuovo testo del comma 3, si segnala la scelta di indire sempre la conferenza preliminare sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in relazione alla particolare complessità delle opere oggetto della disciplina e alla necessità che si producano, in ogni caso, gli effetti di cui all'art. 19, comma 3, lett. b) e c) e comma 4, così evitando l'aggravio del procedimento o dei costi per la futura realizzazione delle opere stesse correlati alla possibilità di edificazione da parte dei privati nell'ambito del corridoio individuato ad esito della conferenza preliminare. Coerentemente il provvedimento dell'amministrazione procedente verrà assunto solo in caso di esito positivo delle verifiche in conferenza. Anche per quanto attiene all'approvazione del progetto definitivo, si è inteso fare salvi gli effetti ad essa connessi, ai sensi dell'art. 19, c. 7. Inoltre a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento; si è scelto così di riformulare il comma 7 dell'art. 19, subordinando l'efficacia di tale determinazione alla condizione sospensiva dell'efficacia del provvedimento di Giunta regionale o dell'organo competente della Città Metropolitana o delle Province, con cui si provvede allo stanziamento delle risorse, ove necessarie, e che costituisce variante agli strumenti urbanistici diffusi e vincolo preordinato all'esproprio, disponendo altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Infine, si è previsto di abrogare, tra gli altri, il comma 7 ter dell'art. 19: pertanto il comma 1 dell'art. 19 che richiama "l'interesse regionale o provinciale" dei progetti di interventi infrastrutturali deve essere letto in riferimento al titolo dominicale dell'amministrazione sull'opera.

Le disposizioni **dell'articolo 7** sono volte ad armonizzare le previsioni di cui all'art. 6 della l.r. 11/2014 con le recenti novità introdotte dalla legge 124/2015 e dai decreti legislativi n. 126/2016 e 222/2016, con particolare riguardo alla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche private.

Al fine di garantire l'informatizzazione dei flussi informativi e documentali, la disposizione di cui al comma 1 prevede la generazione e trasmissione telematica allo Sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) dell'istanza, della segnalazione (s.c.i.a.) o della comunicazione. Inoltre, la disposizione è volta a valorizzare, con finalità semplificatorie, l'alimentazione e la consultazione del fascicolo informatico d'impresa da parte delle pubbliche amministrazioni con riguardo alla documentazione d'impresa ivi raccolta (d.p.r. 445/2000), anche attraverso l'esclusione dell'obbligo del deposito delle cosiddette "copie di cortesia", a vantaggio del privato e a garanzia dell'effettività della norma.

In assenza di una disposizione statale di riferimento, in relazione alla diversa natura giuridica della segnalazione (s.c.i.a.) e della comunicazione, la disposizione di cui al comma 2 distingue fra controllo con finalità istruttoria e controllo con finalità di vigilanza.

Al fine di evitare la duplicazione di adempimenti a carico delle imprese e in particolare la presentazione al S.u.a.p. di una comunicazione di cessazione delle attività, come previsto dalla Tabella A del d.lgs. 222/2016, la disposizione di cui al comma 3 stabilisce che tale onere informativo è già assolto dall'operatore economico con la presentazione della comunicazione unica al Registro delle Imprese (per stimare l'impatto di tale intervento si consideri che le sole cessazioni di attività per l'anno 2016 - dati MovImprese - sono pari a 54.037 comunicazioni). Gli obblighi informativi verso il S.u.a.p. sono assolti dall'ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente.

La disposizione di cui al comma 7 prevede la facoltà per la Regione di individuare ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti amministrativi cui sono soggette le attività economiche private, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

**L'articolo 8** reca disposizioni volte ad armonizzare le previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 11/2014 con le recenti novità introdotte dalla legge n. 124/2015 e dal decreto legislativo n. 127/2016 in materia di conferenza di servizi.

Le modifiche al comma 6, secondo un'interpretazione sistematica delle fonti, chiariscono i compiti dello Sportello unico per le attività produttive (d.p.r. 160/2010) in ordine alla conclusione del procedimento e all'indizione della conferenza di servizi, rinviando alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990 in materia di conferenza di servizi.

Al fine di garantire la certezza del diritto e l'applicazione degli istituti di semplificazione amministrativa, la disposizione di cui al comma 10 esclude la possibilità che, laddove si renda necessaria la convocazione di una conferenza di servizi, il procedimento amministrativo possa concludersi con silenzio assenso. L'ultimo capoverso del comma 10 precisa che l'efficacia del provvedimento conclusivo e, si aggiunge, della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi presuppongono il pagamento degli oneri eventualmente dovuti.

**L'articolo 9** reca disposizioni volte ad introdurre la SCIA per lo svolgimento dell'attività funebre a superamento dell'attuale regime autorizzativo, non conforme alla normativa statale di riferimento.

In particolare, s'interviene sulle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 74 della l.r. 33/2009 e sulle disposizioni correlate di cui agli articoli 76 e 77. S'introduce, inoltre, la disposizione transitoria in base alla quale le procedure in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la disciplina previgente.

**L'articolo 10** riguarda una serie di modifiche ed integrazioni alla legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Le modifiche hanno lo scopo di:

- adeguare la legge regionale ai nuovi disposti del d.lgs. 127/2016 con specifico riferimento al comma 4 del novellato articolo 14 della legge 241/90, relativamente alla disciplina della conferenza di servizi nell'ipotesi di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza

non statale. Le nuove disposizioni statali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ex art.117, co.2, lettera m) della Costituzione (art. 29, co. 2-ter) e sono – per tale profilo - vincolanti per il legislatore regionale;

- adeguare la legge regionale ai nuovi disposti ex d.lgs. 104/2017 (in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente la valutazione di impatto ambientale), che ha modificato sostanzialmente la parte seconda del d.lgs. 152/2006 relativamente alle procedure di V.I.A. e di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza non statale, introducendo quale novità sostanziale il provvedimento autorizzatorio unico regionale, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al nuovo articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.
- tradurre in novella legislativa regionale quanto l' applicazione della stessa l.r. 5/2010, a sette anni dalla sua approvazione, ha evidenziato come migliorabile sempre con riferimento ai principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa;
- coerenza i disposti normativi regionali a quanto disciplinato dal D.M. 30 Marzo 2015 (recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni), richiamato nel d.lgs. 104/2017.

Gli obiettivi perseguiti – nel solco di quanto auspicato dal legislatore statale con l'emanazione dei decreti legislativi 127/2016 e 104/2017 – mirano a:

- ridurre i tempi procedurali (nel loro complesso: fase valutativa più fase autorizzativa) degli iter amministrativi atti ad ottenere i necessari assensi alla realizzazione ed esercizio di un opera in progetto;
- semplificare il modello decisionale finale atto al rilascio dei necessari provvedimenti per la realizzazione ed esercizio del progetto/opera;
- responsabilizzare le amministrazioni/soggetti chiamati a decidere in sede di conferenza di servizi, senza trascurare gli altri enti/soggetti coinvolti nel percorso partecipativo caratteristico della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- coerenza, traducendo in scenari procedurali, i disposti di cui al d.lgs. 127/2016 in tema di conferenza di servizi decisoria con quanto successivamente normato sullo stesso tema all' articolo 27 bis del d.lgs. 104/2007. E' infatti emersa la necessità di chiarire modalità e tempistica di indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria, alla luce del combinato disposto dei due decreti legislativi, onde evitare ambiguità interpretative rispetto all'applicazione della normativa regionale in materia.

Per quanto concerne l'adeguamento al d.lgs. 127/2016 e al d.lgs. 104/2017, si segnalano, in particolare, le seguenti proposte di modifica della l.r. 5/2010:

- articolo 2: sostituzione del comma 7 e inserimento di due nuovi commi (7 quinquies, 7 sexies) circa il nuovo ruolo assunto dall'autorità competente VIA nell'ambito della conferenza di servizi ex art. 14, comma 4, della legge 241/90 indetta per i progetti sottoposti a V.I.A.; abrogazione dei commi 7 ter - per sopravvenute disposizioni statali in tal senso (articolo 6, comma 9 del d.lgs. 104/2017) - e dei commi 10 e 11 per evitare, considerata la natura decisoria della conferenza di servizi di un progetto sottoposto a V.I.A. di competenza non statale, di convocare in conferenza di servizi soggetti non titolati ad esprimere atti di assenso, comunque denominati. I commi 10 e 11 del testo vigente furono originariamente concepiti per il solo procedimento di V.I.A. Ora, con l'introduzione del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27 bis del d.lgs. 104/2017, la partecipazione dei soggetti titolati a partecipare al procedimento decisorio è sancita dal novellato istituto della conferenza di servizi decisoria ex l. 241/1990. Quanto proposto non preclude la partecipazione/consultazione degli enti territoriali direttamente e non direttamente interessati dalla realizzazione ed esercizio di un opera in progetto, che risulta garantita dalla normativa statale di riferimento (d.lgs. 104/2017), che non viene riproposta nella revisione della l.r. 5/2010, dandone per scontata l'applicazione;
- articolo 3: al comma 1 sono soppressi (al secondo periodo) i rimandi alla individuazione, nel regolamento regionale, dei procedimenti coordinati in materia ambientale, in quanto i d.lgs. 127/2016 e 104/2017 prevedono l'acquisizione delle varie autorizzazioni necessarie in un

unico momento decisionale di conferenza di servizi; al comma 3 si modificano alcune espressioni in coerenza coi nuovi disposti statali;

- articolo 4: la sostituzione dei commi 1, 3, 6 e l'aggiunta dei commi 3 bis e 6 bis costituiscono il fulcro degli aggiornamenti apportati alla norma regionale in coerenza coi disposti statali in tema di conferenza di servizi. Si evidenzia: la precisazione della tempistica di indizione della conferenza di servizi, che sarà contestuale alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente dell'avviso al pubblico di quanto necessario ai fini della "consultazione"; la economicità procedurale qualora nella primissima fase del procedimento (verifica documentale) emergano motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto tale per cui è inutile proseguire nell'iter amministrativo della conferenza di servizi. Se i motivi ostativi sono rilevati a conferenza di servizi già indetta/convocata, il verbale della stessa produce gli effetti della comunicazione ex art. 10 bis della l. 241/1990; la necessità di un provvedimento amministrativo finale da emanarsi, da parte della amministrazione precedente nei confronti del proponente (determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990);
- l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 4 stralcia dall'ordinamento regionale adempimenti non più necessari, stante la valenza dell'unico momento decisionale per la valutazione/autorizzazione di progetti/opere assoggettati a V.I.A., rappresentato dai lavori della conferenza di servizi ex articolo 4, comma 4, della legge 241/90, così come richiamato all'art. 27 bis del novellato d.lgs. 152/2006;
- la riscrittura dell'art. 5, del comma 1, dell'articolo 6 e del comma 2 dell'articolo 9 si è resa necessaria in quanto le novellate norme statali di settore già sopra richiamate non rendono più necessarie ulteriori specifiche regionali;
- l'integrazione all'articolo 13 con il conseguente inserimento del nuovo comma 1 bis dispone l'abrogazione delle disposizioni normative regionali vigenti che dovessero risultare in contrasto con le proposte di modifica della l.r. 5/2010.

Dalla lettura delle modifiche/integrazioni sopra richiamate emergono chiaramente le misure di semplificazione e di economicità dell'azione amministrativa proposte:

- integrazione tra il procedimento di VIA e quant'altro finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla Valutazione di Incidenza, mediante l'indizione da parte della amministrazione competente al rilascio della VIA di un'unica conferenza di servizi decisoria;
- la conferenza di servizi per l'esame degli interessi coinvolti dall'autorizzazione di un progetto assoggettato a VIA di competenza non statale assume carattere decisorio, acquisendo in tale sede tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione/esercizio dell'opera/progetto;
- i riferimenti alle modalità *ex lege* 241/90 di indizione e conduzione della conferenza di servizi decisoria consentono una notevole riduzione dei tempi necessari a raccogliere i vari assensi circa la realizzazione dell'opera in esame;
- l'individuazione dell'autorità competente VIA quale amministrazione precedente e del rappresentante unico regionale nell'ambito della conferenza di servizi decisoria risultano ulteriori elementi di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi abilitativi alla realizzazione/esercizio delle opere soggette a VIA di competenza non statale;

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quanto novellato con apposito d.p.r. circa la disciplina in tema di terre e rocce da scavo, la modifica del comma 5 bis dell'articolo 4, anche a fronte di procedure organizzative interne, consentirà di meglio gestire da parte delle autorità competenti V.I.A. il rilascio dei titoli approvativi dei piani di gestione in argomento.

Le modifiche finalizzate ad una più agevole applicazione della normativa regionale di riferimento hanno comportato interventi correttivi sui seguenti punti:

- l'aggiunta del numero 5 bis) all'interno del comma 2 dell'articolo 2 (relativo alla porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio) è finalizzato alla valutazione di competenza regionale di eventuali progetti assoggettati a VIA o verifica di VIA da realizzare all'interno del parco;

- la modifica apportata al comma 7 dell'articolo 2 dà certezza, anche in considerazione del nuovo ruolo assunto in conferenza di servizi dalle autorità competenti V.I.A., che nel caso di progetti infrastrutturali non lineari che interessino il territorio di più province, assume il ruolo di autorità competente V.I.A. la Provincia il cui territorio risulta arealmente maggiormente interessato dall'intervento. L'autorità competente VIA così individuata dovrà poi agire di intesa con le altre province interessate;
- all'alinea del comma 5 dell'articolo 3 si elimina il termine di 15 giorni di riferimento per il versamento degli oneri istruttori da parte del proponente, a maggior snellimento delle verifiche amministrative dell'autorità competente V.I.A. atte all'avvio del procedimento connesso alla conferenza di servizi;
- le modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 4 sono coerenti con le disposizioni di settore statali, che prevedono l'integrazione procedurale tra VIA/Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e Valutazione di Incidenza; le nuove disposizioni consentiranno di conoscere già durante la fase di verifica di assoggettabilità a VIA se, per il progetto in esame, occorrerà attivare la procedura di Valutazione di Incidenza. Si anticipa in tal senso l'analisi/valutazione delle eventuali criticità connesse alla realizzazione dell'intervento in progetto in tali ambiti tutelati (o nelle vicinanze degli stessi). Ciò anche in coerenza coi disposti di cui alla d.g.r. 12 settembre 2016, n. X/5565 "Approvazione delle linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali";
- il nuovo comma 6 ter all'articolo 4 consente, richiamando l'applicazione dei disposti ex articolo 13, comma 1 quater, della l.r. 1/2012, di mantenere la necessaria corrispondenza tra organo di indirizzo politico che autorizza/approva una determinata opera e livello istituzionale deputato alla decisione finale circa la realizzazione/esercizio del progetto oggetto di V.I.A. non statale;
- la sostituzione del comma 6 e l'introduzione del nuovo comma 6 bis all'articolo 4 hanno il duplice scopo, individuando i soggetti titolati ad agire, di regolare le modalità per fare emergere la presenza di eventuali motivi ostativi al rilascio dei titoli autorizzativi e quindi accelera la predisposizione e l'invio del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90, sia preventivamente all'indizione dei lavori di conferenza di servizi, sia durante gli stessi;
- le modifiche introdotte nei commi 10 e 11 dell'articolo 4 e la introduzione del nuovo comma 11 bis, consentono di rendere ancora più efficace l'azione di coordinamento tra la procedura di V.A.S. e la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti previsti dal piano;
- le integrazioni al comma 2 del nuovo articolo 6 consentono di accelerare l'iter procedurale della verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto sono volte a evitare che, per acquisire il parere di competenza su singole tematiche ambientali, debba essere convocata in modalità plenaria l'intera Commissione VIA regionale di cui all'articolo 3, comma 2 o l'intero gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 2 bis della l.r. 5/2010, dei quali si avvale la Commissione, qualora ne ricorrano i presupposti. Viene stabilita altresì una tempistica certa per l'inizio dei lavori di quei progetti esclusi dalla procedura di V.I.A. a seguito della Verifica di assoggettabilità a V.I.A. (comma 3 dell'articolo 6), andando a rimediare a potenziali contenziosi ed interpretazioni caso per caso, stante il possibile elevato periodo di tempo che potrebbe intercorrere tra procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (per la quale non corre l'obbligo del congiunto deposito delle istanze autorizzatorie) ed effettiva autorizzazione/approvazione dell'opera e dei relativi inizi lavori;
- la soppressione della contestualità prevista dall'articolo 8, comma 2 consente alla Giunta Regionale di progredire separatamente coi lavori relativi al monitoraggio e di portare a termine a breve le modalità per l'organizzazione e il funzionamento delle attività degli Osservatori ambientali previsti al comma 1 dello stesso articolo;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 14 sono abrogati in quanto hanno già prodotto i loro effetti negli anni di vigenza della originaria stesura della l.r. 5/2010;
- l'introduzione dei nuovi commi all'articolo 14 specifica il regime transitorio che troverà applicazione all'entrata in vigore delle modifiche apportate alla l.r. 5/2010 con il presente progetto di legge. Viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs.

104/2017, in quanto necessario a gestire i procedimenti di VIA in essere attivati con differenti vigenze della normativa statale di settore (comma 7 quater);

– parimenti, in attesa di specifico decreto ministeriale circa la quantificazione degli oneri istruttori, si è prevista la formulazione del comma 7 ter dell'articolo 14, così da continuare ad applicare, nelle more dell'emanazione del D.M. di cui all'art. 33, comma 1 del d.lgs. 152/2006, recentemente novellato dal d.lgs. 104/2017, quanto già previsto a livello regionale;

– l'introduzione del nuovo articolo 15 bis consente di mantenere invariato il livello decisorio, ai tempi identificato dal legislatore regionale per gli interventi che riguardavano le opere dell'esposizione universale EXPO 2015, anche per le opere da progettare/realizzare successivamente alla esposizione.

Per quanto concerne l'attività di armonizzazione della l.r. 5/2010 ai disposti del D.M. 30 Marzo 2015 e ad altra normativa statale di settore si è intervenuto sui seguenti aspetti:

– abrogazione dei commi 4 bis, 8 bis, 8 ter e 8 quater dell'articolo 2, in quanto con il citato decreto ministeriale è stata sottratta alle regioni la discrezionalità circa le soglie dimensionali dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità, originariamente prevista dalla normativa statale di riferimento;

– in Allegato B viene necessariamente specificato che le soglie dimensionali indicate a caratterizzare le tipologie progettuali da assoggettare a procedura di verifica di V.I.A. potranno subire un dimezzamento (riduzione del 50%), qualora ricorrano i presupposti ex D.M. 30 marzo 2015 (G.U. Serie Generale 11 aprile 2015, n. 84);

– i riferimenti al sito web V.I.A. dell'autorità competente anziché alla pubblicazione sul B.U.R.L. aggiornano la norma regionale ai disposti statali che hanno modificato l'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 (interventuti con legge 116/2014);

La le modifiche degli Allegati A, B e C alla l.r. 5/2010 costituiscono un adeguamento alla sopravvenuta normativa statale (d.lgs. 104/2017), che ha modificato la declaratoria di alcune tipologie progettuali e ha attratto allo Stato una serie di competenze regionali (o conferite dalla Regione alle province), senza alterazione, peraltro, nella sostanza, del vigente riparto di competenze tra le autorità competenti non statali in materia di VIA, ai sensi della l.r. 5/2010. Riguardo agli allegati si segnala, in particolare, la seguente modifica:

– Allegato A, lettera ag): modificata per tornare ad essere pienamente allineati alla norma statale di riferimento (d.lgs. 152/2006), avendo suscitato la modifica introdotta con l'art. 20, comma 1, lettera d), della l.r. 8 luglio 2014, n.19 non poche criticità nei confronti con il MATTM;

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi disposti in materia di VIA regionale, di cui alle modifiche sopraelencate, sarà necessario aggiornare/adequare il regolamento regionale 5/2011 attuativo della l.r. 5/2010. Pertanto tra le disposizioni transitorie e finali viene dato mandato alla Giunta regionale di provvedere in tal senso entro 8 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche legislative in esame (art. 14, comma 7 bis, l.r. 5/2010).

Segue la clausola d'urgenza, **articolo 11**.